



N. 1586-A

Relazione orale
Relatori ACCOTO e STEFANO

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di rispettiva competenza (v. stampato n. 1586-A Allegato 1);
rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato n. 1586-A Allegato 1-bis);
ordini del giorno esaminati dalle Commissioni (v. stampati n. 1586-A Allegati 2-I e 2-II);
emendamenti esaminati dalle Commissioni (v. stampato n. 1586-A Allegato 3)*

Comunicato alla Presidenza il 14 dicembre 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2019

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ratori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».

Art. 82.

(*Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti*)

1. È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 2, di seguito denominate « bevande edulcorate ».

2. Ai fini del presente articolo, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

3. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che prov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 82.

(*Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

4. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:

a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *b)*;

c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *c)*.

5. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:

a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

6. L'imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia infe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

riore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera *a*), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 5, lettera *b*).

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

10. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

11. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 1 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

13. L'imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

14. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

strativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 e in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

16. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 15.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da **pubblicare**, entro il mese di **agosto** dell'anno 2020, **nella Gazzetta Ufficiale** sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 e in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

16. *Identico.*